



**DISCIPLINARE INTEGRATIVO**  
**AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE**  
**DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA**  
**(D.M. 31/07/2010 pubblicato sulla G. U. n.195 del 21.08.2010)**  
**ANNO 2022**

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella", da ora in poi detto "REO", approvato con Decreto dell'ex Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31/07/2010 pubblicato sulla G.U. n. 195 del 21.08.2010, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

### **Articolo 2 – Validità**

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2022, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero della Transizione Ecologica.

### **Articolo 3 – Definizioni**

1. Ad integrazione di quanto definito dall'art. 2 del REO, si intende per:
  - a) «piccola pesca artigianale», la piccola pesca costiera, quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tramaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni

### **Articolo 4 – Disciplina delle Immersioni subacquee**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO, comma 3, lettera a), i siti individuati per lo svolgimento delle immersioni subacquee, sono riportati nella seguente tabella:

ID	Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
1	Capo di Sorrento –R. Giovanna	40°38'03N	14°21'02"E
2	Capo di Puolo /parete Est	40°37'39"N	14°20'27"E
3	Punta Baccoli	40°35'15"N	14°19'25"E
4	Grotta di Mitigliano	40°35'12"N	14°19'25"E

- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO al comma 5, in Zona C, sulla base delle attività di monitoraggio effettuate, ai fini della tutela e salvaguardia ambientale, le immersioni subacquee sono consentite alle associazioni e ai centri residenti e non residenti nei comuni ricadenti nell'Area marina protetta in formula giornaliera;
- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12, del REO, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta, i soggetti autorizzati al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, restituiscono il registro delle immersioni debitamente compilato.

### **Articolo 5 – Disciplina dell'attività di Visite guidate subacquee**

- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 2, del REO, la sospensione del divieto di cui al comma 1 è in una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale, con immersione autorizzata dall' Ente Gestore nella zona dello sperone ove è allocata la statua della Madonna del Veruce.
- L'istanza di partecipazione all'immersione in occasione della festa della Madonna del Veruce è consentita sia ai residenti che ai non residenti per un numero massimo di 50 subacquei.
- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, del REO, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta, i soggetti autorizzati al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, restituiscono il registro delle immersioni debitamente compilato
- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13 del REO, in relazione al comma 3, le visite guidate sono consentite ai Centri di Immersione e alle Associazioni subacquee non profit, previa autorizzazione dell'Ente Gestore nei siti riportati in tabella;

ID	Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
1	Capo di Sorrento –R. Giovanna	40°38'03N	14°21'02"E
2	Capo di Puolo /parete Est	40°37'39"N	14°20'27"E
3	Vervece	40°37'08"N	14°19'29"E
4	Punta Baccoli	40°35'15"N	14°19'25"E
5	Baia e Grotta di Mitigliano	40°35'12"N	14°19'25"E
6	Grotta Falcone	40°34'45"N	14°19'20"E

7	Fossa Papa	40°34'29"N	14°19'23"E
8	Punta Campanella/vers. Ieranto	40°34'09"N	14°19'25"E
9	Scoglio a Penna	40°34'11"N	14°20'46"E
10	Parete di Montalto	40°34'24"N	14°20'46"E
11	Grotta dello Zaffiro	40°35'17"N	14°22'21"E
12	Scoglio d Grotta dell'Isca	40°35'13"N	14°22'35"E
13	Secchetella di Vetara	40°34'58"N	14°24'57"E
14	Vetara/Ovest	40°35'00"N	14°23'38"E
15	Li Galli /Gallo Lungo Sud	40°34'50"N	14°26'08"E
16	Sant'Elia	40°34'50"N	14°26'08"E
17	Marina del Cantone	40°34'.02"N	14°21'.89"E
18	Le Mortelle	40°34'24"N	14°20'65"E
19	Marina di Puolo	40°37'93"N	14°20'93"E

### Articolo 6 – Disciplina della navigazione da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 3, del REO, la sospensione del divieto di cui al comma 2 è riferita a una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale della Madonnina del Vervece.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, del REO, nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi a pedali e a barche con motore elettrico, ad eccezione della Baia di Ieranto previa autorizzazione dell'Ente Gestore;

### Articolo 7 – Disciplina dell'attività di Ormeggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 comma 2 del REO, si riportano le coordinate dei punti di ormeggio delle rispettive zone A, nella seguente tabella:

ID	Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
1	VERVECE	Lat. 4496680.36 N	Long. 442929.25 E
2	VETARA	Lat. 4492660.06 N	Long. 450522.22 E

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 comma 3, del REO, l'ormeggio in zona B è consentito ai natanti e imbarcazioni nei siti individuati e opportunamente attrezzati dall'Ente gestore nella seguente tabella:

ID	Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
1	<b>PUNTA CAMPANELLA</b> <small>(N.1ORMEGGIO VISITE GUIDATE SUBACQUEE)</small>	Lat. 44.91172.46 N	Long. 442937.38 E
2	<b>BAIA DI IERANTO</b> <small>(N.1 ORMEGGIO VISITE GUIDATE SUBACQUEE, SE LIBERO UTILIZZABILE DA VISITE GUIDATE)</small>	Lat.44.91757.98 N	Long 44.4034.41 E
3	<b>BAIA DI IERANTO</b> <small>(N.1ORMEGGIO VISITE GUIDATE)</small>	Lat.44.91890.78 N	Long 44.4054.30 E
4	<b>BAIA DI IERANTO</b> <small>(N.1 ORMEGGIO VISITE GUIDATE ENTE SE LIBERO UTILIZZABILE DA VISITE GUIDATE)</small>	Lat.44.91890.78 N	Long 44.4054.30 E
5	<b>SCOGLIO PENNA</b> <small>(N.1ORMEGGIO VISITE GUIDATE SUBACQUEE)</small>	Lat.44.91222.96 N	Long 44.4107.88 E
6	<b>LOCALITA' MORTELLE</b> <small>ORMEGGI AD USO COLLETTIVO SPECCHIO ACQUEO UNIONE CONGIUNGENTE I TRE PUNTI</small>	Lat 40.34'.57 N Lat 40.34'.57 N Lat. .40.34'81 N	Long 14.20'.78 E Long. 14°21'.05 E Long. 14°20'.90 E

3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 comma 7 del REO:
  - a- all'interno dei campi ormeggio non è consentita la balneazione;
  - b- l'ormeggio è vincolato dalla disponibilità del gavitello al momento dell'arrivo e non è prevista altra modalità di prenotazione;
  - c- l'ormeggio delle unità navali è consentito esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli così come descritte:
    - condizioni meteo: fino al 2° grado della scala Beaufort (brezza leggera), velocità massima del vento 6 nodi;
    - condizioni mare: fino al 2° grado della scala Douglas (mare poco mosso), altezza massima delle onde 0,50 mt.
4. Con condizioni meteo marine diverse (forza mare e vento superiori al secondo grado della relativa scala) è fatto obbligo di disormeggiare l'unità ed abbandonare gli specchi acquei destinati all'ormeggio.
5. Il conducente dell'unità navale deve procedere alle operazioni di ormeggio nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e delle corrette regole dell'arte marinaresca, utilizzando le cime della propria unità navale.
6. Il conducente dell'unità navale è l'unico responsabile di qualsiasi inconveniente o sinistro causato da imprudenza, imperizia od inosservanza di norme e regolamenti, ivi compreso il presente. Inoltre, i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti la propria unità e, nel rispetto dei dettami dell'Ente gestore, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta.
7. È vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare.
8. È consentito l'uso del motore solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio, fatto salvo per ragioni di sicurezza.
9. L'utilizzo dei gavitelli del campo ormeggi di "Mortelle", è consentito esclusivamente alle unità provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità.
10. Per motivi di sicurezza si riserva la possibilità di ormeggio ai gavitelli del campo boe "Le Mortelle" posti in vicinanza della costa, esclusivamente ai natanti (unità di lunghezza massimo 10 metri).
11. L'autorizzazione per l'ormeggio al campo boa di "Mortelle" ha validità per l'intera giornata solare, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
12. Il personale preposto dall'Ente alla gestione del campo ormeggi ha il compito di istruire i

fruitori sulle disposizioni dettate dal presente disciplinare ed al rilascio dei diritti di segreteria. il diritto di segreteria è giornaliero e consente più accessi nella stessa giornata, qualora è disponibile almeno un ormeggio.

13. È consentito anche l'ormeggio notturno nella fascia oraria dalle 20:00 alle 8:00, con l'obbligo di tenere accesa la luce di fonda (fanale di fonda, di colore bianco visibile a 360° per tutto l'orizzonte). Si raccomanda di seguire le disposizioni dettate dall'Ente Gestore, supportate in loco dal personale autorizzato dallo stesso.
14. È consentito l'ormeggio di una sola unità al singolo gavitello, nello specifico non sono permessi ormeggi di fiancata/murata ed ormeggi di poppa alle unità già loco, in ogni caso è tollerato l'ormeggio del tender di proprietà dell'unità ormeggiata, sollevando l'Ente da ogni responsabilità a persone e/o a cose.
15. Non è consentito l'ormeggio impiegando più di un gavitello.
16. Non è consentita la sosta di unità navali, non presidiate da personale abilitato alla condotta;
17. Le unità navali che ancorano nella zona C limitrofa al limite dello specchio acqueo adibito all'ormeggio in zona B – Mortelle, hanno l'obbligo di rispettare, nel dare fondo all'ancora, una distanza di sicurezza tale da garantire l'incolumità delle unità ormeggiate sui gavitelli del campo ormeggi.
18. In caso di evento straordinario o di sinistro all'interno del campo ormeggio, il conducente dell'unità ha l'obbligo di fermarsi prontamente e di dare assistenza ad eventuali sinistrati, e se lo ritiene necessario, può richiedere l'assistenza delle autorità marittime, per gli accertamenti di rito.
19. Nel caso di danneggiamenti provocati alle strutture dei punti di ormeggi (gavitelli e/o linee di ormeggio), anche in conseguenza delle sole manovre d'ormeggio\disormeggio, il fruitore responsabile del danneggiamento, dovrà provvedere al risarcimento dei danni.
20. Rispetto a quanto disposto, sono esclusi dall'osservanza del presente Disciplinare le unità impiegate in attività di soccorso, sorveglianza, e le unità di proprietà dell'Ente Gestore compreso quelle impiegate nello svolgimento di servizi per conto dell'Ente.

## **Articolo 8 – Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e Visite guidate**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 13 del REO, il numero massimo di unità impiegate nelle visite guidate con l'accesso all'interno della Baia di Ieranto, al fine di contingentarne le attività, è di n. 4 (quattro) compresa la M/N denominata "Scorfanella" CS 964 per il trasporto passeggeri e di n. 24 (ventiquattro) per le unità destinate al Noleggio e altresì ciascun operatore può presentare l'istanza per 1 (una) sola unità navale;
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 9, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti dovranno inoltrare l'istanza entro e non oltre il 31 maggio 2022 e avranno la scadenza del 31 dicembre 2022. Le istanze saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione nel rispetto delle priorità imposte dal regolamento;
3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17, al fine del monitoraggio dell'AMP, gli armatori devono fornire all'Ente gestore le informazioni relative ai servizi prestati, in particolare per ogni uscita effettuata, il numero di passeggeri imbarcati e le soste effettuate. Le informazioni vanno trasmesse all'Ente gestore, pena revoca dell'autorizzazione.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17 per le visite guidate in Baia di Ieranto le unità autorizzate hanno la possibilità di stazionare sugli ormeggi predisposti, come previsto al precedente articolo 7. La sosta è vincolata da un limite massimo di due ore e all'acquisizione di un diritto di segreteria rilasciato dal personale preposto alla gestione in loco.

5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17, del REO, le visite guidate devono essere condotte da guide turistiche e/o altri operatori specializzati.
6. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17, del REO, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti. I soggetti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, restituiscono debitamente compilati

### **Articolo 9 – Disciplina dell'attività di Pesca professionale, piccola pesca costiera**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 6, del REO, in relazione al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, ai pescatori alle imprese e cooperative di pesca, oltre al requisito della sede legale nei comuni ricadenti nell'Area marina protetta, anche i singoli pescatori appartenenti alle stesse imprese o cooperative, devono avere la residenza in uno dei comuni ricadenti nell'Area marina protetta o nel comune di Meta.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18, del REO, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti, da restituire al termine del periodo di validità dell'autorizzazione debitamente compilati.

### **Articolo 10 – Disciplina dell'attività di Pesca sportiva e ricreativa**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20 del REO, comma 10, il numero massimo di autorizzazione rilasciabili è di 230 (duecentotrenta).
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20 del REO, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti, da restituire al termine del periodo di validità dell'autorizzazione debitamente compilati.

### **Articolo 11 – Disciplina delle Sanzioni**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30, del REO, si dispone quanto segue.

#### **a) Fattispecie sanzionate**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, emanate dall'Area Marina Protetta "Punta Campanella", sono considerate sanzioni amministrative ai sensi dell' art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e sono punite con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,82 a € 1.031,91, salvo successivi adeguamenti disposti ex lege, ai sensi della legge n. 689 del 1981.

#### **b) Elemento soggettivo**

Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

### c) **Solidarietà**

Il proprietario della cosa usata per commettere la violazione è obbligato, in solido con l'autore dell'illecito, al pagamento della somma da questo dovuta.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un Ente o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica o l'Ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

### d) **Pagamento in misura ridotta**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

### e) **Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative**

Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

### f) **Ordinanza – ingiunzione**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Area Marina Protetta scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

L'Area Marina Protetta, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo

**g) Esecuzione forzata**

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Area Marina Protetta procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa in materia, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

**h) Prescrizione**

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

**i) Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti.

**Articolo. 12 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2022.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
3. Ad integrazione di quanto previsto, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si disciplina che le istanze devono pervenire all'Ente gestore entro il 31 maggio 2022, ad eccezione delle istanze per pesca ricreativa che possono essere presentate durante tutto l'arco dell'anno.
4. Nel caso di richiesta di autorizzazione per attività da svolgere si fa domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art.26 del Regolamento, è presentata all'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta utilizzando il modulo predisposto dallo stesso ente e disponibile:
  - web [www.puntacampanella.org](http://www.puntacampanella.org)
  - presso gli uffici dell' AMP sita in via Roma, 31 Massa Lubrese
6. La richiesta di autorizzazione va trasmessa all'Ente Gestore secondo le seguenti modalità:
  - posta elettronica: [info@puntacampanella.org](mailto:info@puntacampanella.org)
  - [amppuntacampanella@pec.it](mailto:amppuntacampanella@pec.it)
  - presso gli uffici dell'AMP in via Roma, 31 Massa Lubrese



### Articolo. 13 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria.

1. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni, diritti di segreteria, dovrà essere consegnato al momento del ritiro dell'autorizzazione.

### Articolo 14 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 del REO, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni, comprendenti i diritti di segreteria, sono indicati nella tabella di seguito riportata:

<b>RICERCA SCIENTIFICA</b>		
GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE / ANNUALE
20,00	50,00	100,00
<b>RIPRESE FOTOGRAFICHE CINEMATOGRAFICHE TELEVISIVE</b>		
GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE / ANNUALE
20,00	50,00	100,00
<b>IMMERSIONI SUBACQUEE</b>		
SINGOLI RESIDENTI		SINGOLI OLTRE 65 ANNI
30,00€		20,00€
<b>VISITE GUIDATE SUBACQUEE</b>		
GIORNALIERO NON RESIDENTE	ANNUALE DIVING	ANNUALE CENTRI DI IMMERSIONI E ASSOCIAZIONI SUBACQUEE
Zona B n. Sub 1 a 10 € 100,00	ZONA B e C € 500,00	ZONA B e C € 300,00
Zona C n. Sub 1 a 20 € 100,00	ZONE A (l'acquisto propedeutico alla autorizzazione in zone B C) Ticket assegnati dal 01/05-30/10 € 3,00 Secondo acquisto dei rimanenti € 5,00 Ticket assegnati dal 01/11 al 30/04 € 1,50	ZONE A (l'acquisto propedeutico alla autorizzazione in zone B C) Ticket assegnati € 1,50 Secondo acquisto dei rimanenti € 5,00
<b>EVENTO DIDATTICA NATURALISTICA E SPORTIVA</b>		
GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE / ANNUALE
10,00	20,00	50,00
<b>SEA WATCHING</b>		
10,00	20,00	30,00
<b>EDUCAZIONE AMBIENTALE (FORMAZIONE-TREKKING)</b>		
0-10 ANNI	11-17 ANNI	18-64 ANNI
INCONTRO DI FORMAZIONE CON MINIMO 10 PERSONE	INCONTRO DI FORMAZIONE CON MINIMO 10 PERSONE	FORMAZIONE GIORNALIERA CON MINIMO 10 PERSONE
2,00	2,50	2,50
LABORATORIO MINIMO 10 PERSONE	LABORATORIO CON MINIMO 10 PERSONE	LABORATORIO CON MINIMO 10 PERSONE

2,50	3,50	5,00
TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE	TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE	TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE
3,00	5,00	5,00
<b>CENTRO VISITE</b>		
2-10 ANNI	11-17ANNI	18-65ANNI
3,00	5,00	6,00
GRUPPI	SCUOLE	MILITARI OVER 65
€ 5,00 da 1 a 15 € 4,00 da 16 a 70	0-10ANNI € 3,00 1 GRATUITA' OGNI 20P.	€3,00
	11-18ANNI € 5,00 GRATUITA'OGNI 20 P	
<b>VISITE GUIDATE</b>		
VISITE GUIDATE IN ZONE B E C ad eccezione della BAI A DI IERANTO <b>€100,00</b>		
<b>VISITE GUIDATE IN ZONA B BAI A DI IERANTO</b>		
NOLEGGIO		TRASPORTO PASSEGGERI
€300,00		€400,00
<b>PESCA PROFESSIONALE</b>		
<b>COOPERATIVE CON SEDE NEL CONSORZIO AUTORIZZAZIONE GRATUITA</b>		<b>PESCATORI CON SEDE NEL CONSORZIO AUTORIZZAZIONE GRATUITA</b>
<b>PESCA SPORTIVA CON UNITA' NAVALE</b>		
RESIDENTI	NON RESIDENTI	OVER 65 ANNI
12 MESI €100,00	12 MESI €200,00	12 MESI € 50,00
1 MESE € 10,00	1 MESE € 20,00	
1/07-30/09 €50,00	1/07-30/09 € 50	
	SETTIMANALE €20	
<b>PESCA SPORTIVA DA TERRA</b>		
RESIDENTI	NON RESIDENTI	OVER 65 ANNI
12 MESI € 30,00	12 MESI € 60,00	15,00
3 MESI €15,00	3 MESI €40,00	
1 MESE 5,00	1 MESE € 10,00	
<b>CAMPO ORMEGGI MORTELLE</b>		
UNITA' <10 mt €20,00	UNITA' DA 10 A 20 m €30,00	UNITA' > di 20 m fino a 24 m €80,00
Ormeggio dalle 16:00 alle 20:00 ha costo ridotto del 50%		
Blocchetti 20 ormeggi con diritti di segreteria ridotti del 75% per barche da noleggio		
Blocchetti 20 ormeggi con diritti di segreteria ridotti del 25% per barche da diporto		
<b>CAMPO ORMEGGIO NOTTURNO MORTELLE</b>		
PER TUTTE LE UNITA' DA DIPORTO L'IMPORTO E' DI € 50,00		
<b>ORMEGGIO IERANTO MASSIMO SOSTA DI 2 ORE</b>		
NOLEGGIO		PESCATURISMO

€20,00	€20,00
<b>RILASCIO DI NULLA OSTA / PARERI</b>	
€ 100,00 ad eccezione degli Enti Pubblici che fruiscono della collaborazione tra Enti	

TABELLA delle Sanzioni	SANZIONE
<b>PESCA</b>	
pesca professionale senza autorizzazione e in violazione dell'Art. 18	da € 300,00 a € 1.031,91
pescaturismo senza autorizzazione e in violazione dell'Art. 19	da € 300,00 a € 1.031,91
pesca sportiva senza autorizzazione e in violazione dell'Art. 20	da € 100,00 a € 500,00
<b>NAVIGAZIONE</b>	
navigazione a motore dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità navali adibite alle visite guidate nelle zone B e C senza autorizzazione o a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi, o in assetto non dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa in violazione dell'Art. 17	da € 150,00 a € 1.031,91
utilizzo di moto d'acqua o aquascooter e mezzi simili, pratica dello sci nautico e sport acquatici simili in violazione dell'Art. 14	da € 150,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B dei natanti, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 m dalla costa in violazione dell'Art. 14	da € 150,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona C di natanti e imbarcazioni, nonché navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della Marpol 73/78, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa e in violazione dell'Art. 14	€ 100,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B di natanti nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle in violazione dell'Art. 14	da € 100,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B di imbarcazioni e navi da diporto nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle in violazione dell'Art. 14	da € 150,00 a € 1.031,91
<b>ANCORAGGIO E ORMEGGIO</b>	
ormeggio in violazione dell'Art. 15	da € 100,00 a € 1.031,91
ancoraggio dei natanti da diporto nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell'Art. 16	da € 50,00 a € 1.031,91
ancoraggio delle imbarcazioni e navi da diporto nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell'Art. 16	da € 150,00 a € 1.031,91
<b>ATTIVITÀ SUBACQUEE</b>	
visite guidate subacquee in violazione dell'Art. 13	da € 100,00 a € 1.031,91
immersioni subacquee in violazione dell'Art. 12	da € 100,00 a € 1.031,91
<b>DISTURBO DELL'AMBIENTE MARINO</b>	
riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro in violazione dell'Art. 10	da € 150,00 a € 1.031,91

## Articolo 15 – Obblighi dei titolari di autorizzazioni

1. È fatto obbligo al richiedente l'autorizzazione di rispettare i vincoli previsti dal REO dell'Area Marina Protetta Punta Campanella del 21 agosto 2010, del seguente Disciplinary come delimitata ai sensi dell'art. 2 del Decreto Istitutivo del 12 dicembre 1997, come modificato dal Decreto del 13 giugno 2000 dell'ex Ministero dell'Ambiente.

## **Articolo 16 – Sospensione o revoca dell’autorizzazione**

1. L’autorizzazione, viene rilasciata a richiesta di parte, resta in vigore fino a nuove disposizioni emanate dal Consorzio di Gestione, essa potrà essere limitata o modificata in ogni tempo dal Consorzio stesso.
2. Il Consorzio in qualsiasi momento potrà revocare la presente autorizzazione a suo insindacabile giudizio oppure applicare una temporanea sospensione.
  - a) prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni solari e consecutivi;
  - b) seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni solari e consecutivi;
  - c) terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi;
  - d) quarta infrazione: sospensione autorizzazione per sessanta giorni solari e consecutivi, e valutazione eventuale diniego per l’anno successivo;
  - e) ogni successiva infrazione: aggiunta di ulteriori trenta giorni per ogni infrazione commessa oltre a quanto stabilito alla quarta infrazione, e valutazione eventuale di revoca dell’autorizzazione e diniego per l’anno successivo.
3. In caso di accertamento di utilizzo improprio dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l’autorizzazione è revocata per l’anno in corso e non sarà rilasciata autorizzazione per l’anno solare successivo.